

## TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

## Sezione Civile

## Gruppo procedure concorsuali ed esecuzioni immobiliari

Il Tribunale, composto dai Magistrati:

dott. ssa Antonella Dragotto	Presidente
dott. ssa Roberta Brera	Giudice rel.
dott. Stefano Demontis	Giudice

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

di apertura di liquidazione controllata di

**ENOTRAVEL SRL** con sede in TORTONA (Prov. AL) C.so Romita 8/A CAP 15057 (cf e p. IVA 02538610060);

Letta la domanda di liquidazione controllata dei beni ai sensi dell'art. 269 CCII., presentata in data 24.03.2023 da ENOTRAVEL SRL, con sede in TORTONA (AL) C.so Romita 8/A (cf e p. IVA 02538610060), iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese come Start up innovativa;

Ritenuta la propria competenza territoriale ex art. 27 CCII;

Accertato che la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII. e che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del medesimo codice;

Visto l'art. 270, co. 5, CCII, che richiama le norme sul procedimento unitario, di cui al titolo III del medesimo codice, "in quanto compatibili" e ritenuto che nei casi di domanda diretta del debitore ai sensi dell'art. 269, CCII; (diversamente dalla domanda di liquidazione controllata avanzata dal creditore) non debba esserne disposta la previa audizione come previsto dagli artt. 41 e 42, CCII; per la liquidazione giudiziale, se non per il caso in cui non si ritengano sussistenti i presupposti di legge e si debba, quindi, instaurare con il debitore ricorrente il contraddittorio sul punto;

Considerata – quanto ai presupposti del procedimento di sovraindebitamento, la completezza della documentazione allegata dal debitore e vagliata dall' OCC;

Considerato che la relazione dell'OCC allegata all'istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCII;

Considerato che, sulla base della documentazione depositata, deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento della ricorrente ai sensi dell'art.2, c. 1 lett. c) CCII, poiché il suo patrimonio non consente la soddisfazione delle obbligazioni assunte; che la debitrice è qualificabile come soggetto non assoggettabile a liquidazione giudiziale: si tratta infatti di impresa start up innovativa di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, conv. in legge 17 dicembre 2012 n. 221, regolarmente iscritta nella apposita sezione speciale del Registro delle Imprese, nei primi 5 esercizi di attività (sino alla data del 12/4/2023) e, come si evince dalla visura camerale, ha regolarmente effettuato la dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all'art. 25, co. 2, del D.L. citato, ed ha provveduto ad aggiornarla annualmente, attestando il permanere dei requisiti (l'art. 38, co. 5 del D.L. 19.05.2020 n. 34, conv nella L. 17.07.2020 n. 77 ha prorogato di dodici mesi il termine quinquennale di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle start up innovative, per alleviare l'impatto negativo dell'emergenza epidemiologica da covid);

Rilevato che il Piano di Liquidazione si struttura nella messa a disposizione dei creditori del patrimonio della ricorrente, ad eccezione di quanto occorre per il mantenimento della medesima come specificato al par 8 della relazione particolareggiata dell'OCC, prevedendo in particolare: l'alienazione dell'unico bene in patrimonio: il brevetto, l'incasso



del credito verso l'Erario (o il suo utilizzo in compensazione con i debiti erariali) e l'incasso dei crediti della società, quindi il pagamento in prededuzione dei compensi del professionista incaricato dall'Organismo di Composizione della Crisi e liquidatore e il pagamento con il residuo dei crediti, nel rispetto della "par condicio creditorum" in misura percentuale variabile in ragione dell'effettivo realizzo;

Considerato, quindi, che, anche alla luce dell'attivo realizzabile, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

Considerato che nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett. c, CCII poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **ENOTRAVEL SRL** con sede in TORTONA (Prov. AL) C.so Romita 8/A CAP 15057 (cf e p. IVA 02538610060);

nomina

Giudice delegato la dott.ssa Roberta Brera;

nomina

liquidatore il dott. Claudio Incaminato, in possesso dei requisiti di legge e già designato dall'OCC;

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di **sessanta** giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., le proprie domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell'articolo 201 c.c.i.;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione (non viene richiesta l'esenzione, per gravi e specifiche ragioni, rispetto a beni ricompreso nell'attivo di cui la debitrice chiede di essere autorizzata all'utilizzo). Incarica dell'esecuzione del presente ordine di consegna o rilascio il liquidatore;

avverte

che per effetto di questa sentenza:

- a) a norma dell'art. 150 CCII., richiamato dall'art. 270, co. 5, CCII non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- b) a norma dell'art. 277 CCII., i creditori con causa o titolo posteriore alla pubblicazione della presente sentenza non possono procedere iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sui beni oggetto di liquidazione;
- c) a norma dell'art. 151 c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, CCII ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del titolo V del CCII, salvo diverse disposizioni della legge;
- d) a norma dell'art. 143 c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, CCII., le controversie in corso relative a rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione sono interrotte di diritto dalla pronuncia della presente sentenza;

dispone

che il liquidatore:

- inserisca la presente sentenza nel sito internet del Tribunale di Alessandria;



- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCII (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

Così deciso in Alessandria nella camera di consiglio del 4.4.2023

Il Presidente

Dott.ssa Antonella Dragotto

Il Giudice rel.

Dott. ssa Roberta Brera

